



**Schema di Decreto legislativo recante disposizioni in materia  
di federalismo fiscale municipale**

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

24 Gennaio 2011

## **Articolo 1**

(Ripristino dell'autonomia di determinazione delle aliquote dei tributi locali e addizionale comunale all'irpef)

Al comma 3 dell'articolo 1 aggiungere il seguente periodo: *"Il comma 7, dell'articolo 1 del decreto legge 27 maggio 2008, n.93, come convertito in legge 24 luglio 2008, n. 126 è abrogato.*

*Conseguentemente sono abrogati: il comma 30 dell'articolo 77bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e il comma 123 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.*

*In materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nell'arco del triennio 2011-2013 si applicano le seguenti disposizioni:*

- *i comuni che non hanno mai istituito il tributo possono istituirlo raggiungendo un'aliquota non superiore allo 0,5 per cento, sulla base di incrementi annuali non superiori allo 0,3 per cento;*
- *i comuni che hanno applicato per l'anno 2010 un'aliquota non superiore allo 0,4 per cento possono disporre aumenti di aliquota complessivamente non superiore allo 0,3 per cento sulla base di incrementi annuali non superiori allo 0,2 per cento;*
- *i comuni che hanno applicato per l'anno 2010 un'aliquota superiore allo 0,4 per cento possono disporre aumenti di aliquota complessivamente non superiore allo 0,2 per cento sulla base di incrementi annuali non superiori allo 0,1 per cento;*

*Resta ferma la vigente disciplina della misura massima dell'aliquota applicabile*

## **MOTIVAZIONE**

Dal 2008 è bloccata per i Comuni la possibilità di esercitare l'autonomia impositiva, premiando di fatto coloro che avevano già aumentato le aliquote e impedendo a coloro che non avevano modificato la pressione fiscale di acquisire nuove risorse fiscali e fornire adeguati servizi ai cittadini. Con la proposta in oggetto si propone di restituire equità al sistema tributario locale e responsabilità al rapporto tra amministrazioni locali e cittadini, attraverso lo sblocco della facoltà di variazione delle aliquote, essenziale per l'esercizio dell'autonomia impositiva.

## **Articolo 1**

(compartecipazione irpef)

Il comma 3 dell'articolo 1 è così sostituito: “3. Ai Comuni è attribuita una compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, del valore di 2 punti percentuali aggiuntivi rispetto a quanto disposto dall'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.”

### **MOTIVAZIONE**

È necessario chiarire che la compartecipazione irpef che sostituisce una parte dei tributi sui trasferimenti immobiliari è aggiuntiva a quella esistente.

## **Articolo 1**

All'articolo 1, comma 5, il secondo periodo è così sostituito: “. Nel riparto si tiene conto anche della determinazione dei fabbisogni standard, ove effettuata, nonché, sino al 2013, anche della necessità che il gettito di cui al comma 1-bis sia ridistribuito tra i Comuni in base al numero dei residenti.

### **MOTIVAZIONE**

Data la complessità della fase transitoria è necessario mantenere aperta la possibilità dell'uso di più criteri di riparto del fondo

## **Articolo 1**

Al comma 5, prima delle parole “In caso di mancato accordo” aggiungere il seguente periodo: “ Ai fini del raggiungimento dell’accordo lo schema di decreto è trasmesso alla conferenza stato città ed autonomie locali entro il 30 settembre”

## **Articolo 1**

(dinamica dei tributi)

Al comma 6 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "in ogni caso il gettito derivante dalla dinamica delle basi imponibili oggetto di devoluzione resta assegnato al comune dove esso è prodotto; a tal fine il ministero dell'economia trasmette all'anci le informazioni relative alla dinamica, ai gettiti ed alla base imponibile."

### **MOTIVAZIONE**

E' necessario chiarire che la dinamica dei tributi assegnati rimane sul territorio del comune dove si produce.

## **Articolo 1**

Dopo il comma 6 e' aggiunto il comma 6 bis: "in ogni caso le aliquote dei tributi o i livelli di partecipazione dei gettiti devoluti dal presente decreto legislativo ai comuni possono essere modificati previo accordo in Conferenza stato città ed autonomie locali"

## **Articolo 1**

Al comma 6, penultimo periodo, le parole “Per l’anno 2011” sono sostituite dalle parole “per gli anni 2011, 2012 e 2013 e comunque per tutta la durata del fondo di riequilibrio”

### **MOTIVAZIONE**

Al fine di garantire stabilità alla programmazione di bilancio dei comuni la clausola di salvaguardia relativa all’entità del fondo di riequilibrio deve essere mantenuta fino all’entrata in vigore della perequazione a regime

## **Articolo 4**

Al comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: “Nel caso di possesso di immobili non constituenti abitazione principale l’aliquota è pari all’8,5 per mille; eventuali variazioni dell’aliquota di base e conseguenti aggiustamenti agli equilibri finanziari del comparto possono essere determinati solo attraverso la legge di stabilità e previo accordo in sede di conferenza stato città ed autonomie locali”

### **MOTIVAZIONE**

L’aliquota di riferimento deve avere stabilità affinchè i comuni possano esercitare pienamente la programmazione finanziaria attraverso il bilancio, nel caso in cui fosse necessario modificare l’aliquota è necessario un percorso di condivisione attraverso la conferenza stato città e la legge di stabilità.

## **Articolo 7bis**

### (Imposta di soggiorno)

Il comma 1 è sostituito dal seguente: “I Comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni ed i comuni turistici, individuati da apposita intesa entro 60 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento in riferimento ai flussi turistici, alla presenza di siti di interesse turistico sia di natura culturale che ambientale e paesaggistica, possono istituire con deliberazione del consiglio comunale, una imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione nella misura variabile da 0,5 a 10 euro per notte di soggiorno, comunque entro il limite del 4% della tariffa giornaliera. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, manutenzione fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e di servizi di trasporto pubblico locale”.

Al comma 2, dopo le parole “d’intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali” aggiungere le seguenti parole: “entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento”

## **MOTIVAZIONE**

I comuni di ogni dimensione demografica, e soprattutto quelli che sopportano importanti flussi turistici, hanno la necessità di istituire l’imposta di scopo a fronte degli oneri derivanti dai flussi turistici, non ha riscontro con la situazione italiana limitare questa possibilità ai soli comuni capoluogo. Inoltre è necessario prevedere un termine per l’adozione del regolamento, il rischio è il ritardo nella possibilità di adottare la misura prevista dalla norma.

## **Articolo 8**

Al comma 5 è aggiunto il seguente periodo: “il finanziamento del fondo è garantito dallo stato, prevalentemente con quote aggiuntive dei tributi di cui all’articolo 1 comma 1 lett. a), b), e) ed f), con esclusione di quanto già devoluto ai sensi dell’articolo 1 comma 1 bis); il fondo perequativo deve contenere l’indicazione degli stanziamenti per comparto tenendo conto dei fabbisogni standard per quanto riguarda le funzioni fondamentali e delle capacità fiscali per le altre funzioni. Anche con riferimento all’aggiornamento dei fabbisogni standard in sede di accordo in conferenza stato città ed autonomie locali viene aggiornata l’entità del fondo e le fonti di finanziamento.

### **MOTIVAZIONE**

E’ necessario esplicitare le fonti di finanziamento del fondo perequativo.

## **Articolo 8**

*Il comma 6 dell'articolo 8 è sostituito dai seguenti  
(conseguentemente, l'attuale comma 6bis viene rinumerato in 6ter)*

### *Revisione del prelievo sui rifiuti*

6. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni [oppure: **con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previo accordo presso la Conferenza Stato città e autonomie locali**], da emanarsi entro il 31 marzo 2011, si provvede all'abolizione dei prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani attualmente vigenti ed alla loro contestuale sostituzione con un'imposta collegata agli interventi di miglioramento della gestione dei servizi comunali non suscettibili di tariffazione diretta e di manutenzione e protezione dell'ambiente urbano, ivi compreso il servizio di gestione dei rifiuti. La nuova imposta è improntata ai seguenti presupposti e criteri applicativi:

- i presupposti dell'imposta sono la residenza, il domicilio o il soggiorno di lunga durata nel territorio comunale, ovvero la stabile organizzazione di un'attività economica nel territorio medesimo;
- i soggetti passivi sono: le persone fisiche residenti o stabilmente domiciliate nel territorio comunale; i possessori di diritti reali sui fabbricati, se questi sono locati a soggetti non residenti e che non vi siano domiciliati in modo stabile o sono tenuti a disposizione; coloro che esercitano, in qualsiasi forma giuridica, attività di impresa, commercio, arte o professione, gli enti pubblici o privati anche non commerciali, che siano stabilmente organizzati nel territorio comunale attraverso il domicilio fiscale, la sede sociale, o almeno una unità locale. L'obbligo di assolvimento dell'imposta è solidale tra tutti gli occupanti dell'immobile maggiorenni;
- nel caso di abitazioni locate a locatari stabilmente domiciliati nell'immobile, il possessore di diritti reali sull'immobile medesimo concorre al pagamento dell'imposta per un ammontare non inferiore al 20% dell'imposta dovuta, da determinarsi con il decreto attuativo di cui al presente comma. A tal fine, il soggetto passivo locatario detrae tale ammontare dal canone di locazione.
- la base imponibile dell'imposta è determinata dalla superficie dell'unità immobiliare di residenza o di domicilio, o a disposizione del possessore per uso

proprio, anche se locati con contratti di breve durata, ovvero dalla superficie dei locali occupati per l'esercizio dell'attività;

- la determinazione dell'ammontare dell'imposta dovuta è stabilita con il decreto di cui al presente comma, avuto riguardo anche alla rendita catastale degli immobili, nonché, con riferimento ai soggetti passivi persone fisiche, alla composizione del nucleo familiare abitativo e all'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109;

- il decreto può inoltre stabilire condizioni di esclusione e dispositivi di graduazione del prelievo finalizzati a prevenire aggravi fiscali ingiustificati a carico dell'esercizio di attività economiche.

Al fine di assicurare le condizioni per l'ordinata gestione dei servizi di igiene urbana, nonché di valorizzare le esperienze più avanzate di raccolta differenziata e controllata dei rifiuti urbani, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo presso la Conferenza stato città e autonomie locali, da emanarsi entro il 30 giugno 2011, sono stabiliti criteri certi ed obbligatori per il finanziamento dei soggetti incaricati dei servizi in questione e sono individuate le condizioni in presenza delle quali i comuni, possono adottare schemi di natura tariffaria ai fini della partecipazione degli utenti al costo dei servizi di igiene urbana, assicurando in tal caso una congrua e corrispondente riduzione del carico dell'imposta di cui al presente comma.

Nel caso in cui il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma non risulti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2011, per l'anno 2011 restano in vigore i regimi di prelievo sul servizio di gestione dei rifiuti già in vigore presso ciascun comune nel 2010.

6bis. Con distinto decreto legislativo correttivo e integrativo, adottato ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, possono essere previste, anche con riferimento ai tributi di cui all'articolo 4, esenzioni ed agevolazioni in modo da consentire anche una più piena valorizzazione della sussidiarietà orizzontale; le esenzioni ed agevolazioni vigenti sono altresì riviste in conformità con la normativa europea. Le eventuali riduzioni delle risorse fiscali disponibili per i comuni, derivanti dal provvedimento di cui al presente comma, devono essere contestualmente compensate.